

**ASSOCIAZIONE ITALIANA MALATTIE NEURO-DEGENERATIVE E ORGANI DI
SENSO – A.I.M.A.N. – ONLUS**

STATUTO

Denominazione – Sede – Durata

ART. 1

E' costituita una Associazione denominata "ASSOCIAZIONE ITALIANA MALATTIE NEURO-DEGENERATIVE E ORGANI DI SENSO - A.I.M.A.N. Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale", in seguito denominata per brevità "associazione". L'associazione è apartitica, apolitica e aconfessionale, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro. L'associazione è disciplinata dagli artt. 36 e segg. del codice civile nonché del presente statuto. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 10 e seguenti del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, l'associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

ART. 2

L'associazione ha sede in Roma (RM), Via Sabotino n. 2 ed ha facoltà di aprire sedi, succursali in altre città, in Italia ed all'estero. Il trasferimento di sede nell'ambito dello stesso comune non costituirà modifica statutaria. Gli organi dell'associazione avranno l'obbligo comunque di provvedere a tutte le formalità di legge per la pubblicazione dell'avvenuto trasferimento.

Scopi e finalità

ART. 3

Finalità istituzionale dell'Associazione è l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale ed in particolar modo ciò si sostanzia nel:

- sovrintendere alla gestione clinica, amministrativa e finanziaria di servizi medici e sociosanitari in regime residenziale, semiresidenziale e domiciliare, resi a favore di persone affette da patologie neurologiche degenerative, coordinando tutte le attività complementari e accessorie connesse all'erogazione del servizio;
- destinare le risorse finanziarie alla copertura, integrale o parziale, dei costi imputabili alle prestazioni di cui beneficeranno i pazienti;
- diffondere la conoscenza delle patologie neurodegenerative, svolgendo ogni attività idonea a comunicare i problemi connessi alla cura e prevenzione delle patologie sopramenzionate, anche mediante l'edizione e la diffusione di pubblicazioni periodiche effettuate da terzi;
- attivare le Unità di Consulenza – VIRGILIO, con funzioni di Segretariato Sociale nell'ambito delle malattie neurodegenerative, che saranno gli erogatori, nelle principali aree metropolitane del territorio nazionale, di un servizio gratuito rivolto alla molteplicità di cittadini e ai nuclei familiari che necessitano di attività consulenziali politematiche e di orientamenti per l'accesso ai servizi territoriali e del Terzo Settore.

E' fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate. Per il raggiungimento dei propri fini l'associazione potrà tuttavia compiere attività diverse da quelle sopra elencate purché ad esse direttamente connesse in ragione della loro accessoria e funzionalità con l'attività istituzionale, nei limiti consentiti dal Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni ed integrazioni.

La promozione e realizzazione delle attività potrà essere svolta nel territorio dello Stato Italiano e a livello internazionale. Per il raggiungimento dei propri fini l'Associazione potrà compiere qualsiasi atto che l'organo amministrativo riterrà utile ed opportuno, comprese convenzioni con amministrazioni pubbliche e private, ma sempre escluso ogni fine di lucro.

Associati

ART. 4

Possono essere associate le persone fisiche, associazioni ed enti che condividono lo spirito dell'associazione e si impegnino personalmente per la realizzazione delle sue finalità. Il numero degli associati è illimitato. L'adesione all'associazione può essere di tre tipi: Socio Ordinario – Socio Sostenitore – Socio Onorario. La qualifica di Socio Ordinario si acquista mediante presentazione della domanda di iscrizione al Consiglio Direttivo. Possono essere ammessi a far parte dell'associazione tutte le persone fisiche, associazioni ed enti che ne facciano richiesta dichiarando di condividere gli scopi sociali. L'ammissione può essere rifiutata solo per gravi motivi e deve essere comunque comunicata all'interessato. Il giudizio del Consiglio Direttivo è impugnabile in sede di Assemblea ordinaria dei soci, che deciderà in merito. La qualifica di Socio Sostenitore si acquista mediante versamento di una donazione, spontanea e non precisata, all'associazione. La qualifica di Socio Onorario viene attribuita dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo può decidere anche di nominare uno o più presidenti onorari o membri della Presidenza onoraria, la cui nomina non comporta alcuna responsabilità ulteriore né adempimenti aggiuntivi allo status di socio, ma rappresenta esclusivamente un riconoscimento al rilievo sociale ed istituzionale delle persone nominate o all'impegno da loro profuso per l'associazione. Tutti i soci hanno diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. La distinzione di denominazione è posta per fini esclusivamente interni all'Associazione e non comporta nessuna differenziazione nel rapporto associativo; tutti gli associati hanno infatti eguali diritti e doveri. Il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme per tutti gli associati e uniformi sono le modalità associative, che sono volte a garantire l'effettività nel rapporto associativo medesimo. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'associazione; resta salvo in ogni caso il diritto di recesso da parte del socio. L'adesione dell'associazione comporta:

- 1) la piena accettazione dello Statuto sociale, delle sue finalità e degli eventuali regolamenti;
- 2) la facoltà di utilizzare la sede sociale e le sue infrastrutture facendone un uso corretto;
- 3) il puntuale pagamento della eventuale quota associativa il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo e delle quote periodiche per la partecipazione alle varie attività e servizi svolti dall'Associazione;
- 4) il mantenimento di rapporti di rispetto con gli altri e con gli organi dell'Associazione;
- 5) l'astensione da qualsiasi atto e comportamento che possano nuocere al buon nome dell'Associazione.

Il socio può recedere dall'Associazione senza diritto ad alcun compenso, rimborso di quanto versato o indennità, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. La perdita della qualità di socio può avvenire per: a) morosità; b) non ottemperanza alle disposizioni statutarie e regolamentari; c) aver arrecato in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione; d) comportamento gravemente scorretto nei confronti degli altri associati e degli organi dell'Associazione. Le espulsioni vengono decise dal Consiglio Direttivo e sono impugnabili da parte del socio in sede di Assemblea ordinaria dei soci che deciderà in merito. Le somme versate per la quota sociale o contributo associativo non sono rivalutabili e non sono altresì trasmissibili.

Fondo sociale – Entrate dell'Associazione – Avanzi di gestione

ART. 5

Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili e immobili che pervengano all'associazione a qualsiasi titolo, dalle quote sociali, da elargizioni, liberalità e contributi da parte di enti pubblici e privati, persone fisiche e giuridiche, dagli eventuali avanzi netti di gestione.

Per il perseguimento dei propri scopi, l'associazione dispone delle eventuali entrate:

- versamenti effettuati dai soci fondatori in sede di costituzione, versamenti ulteriori effettuati dai detti fondatori e da coloro che aderiscono successivamente all'associazione anche a titolo di quote sociali;
- donazioni di Soci sostenitori e delle eventuali erogazioni, liberalità, donazioni e lasciti da chiunque effettuati;
- eventuali introiti realizzati nello svolgimento della sua attività istituzionale e dalle eventuali attività direttamente connesse.

Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce l'eventuale quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'associazione. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre associazioni senza di fini di lucro che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Organi dell'Associazione

ART. 6

Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea degli associati, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice – Presidente, il Segretario, il Tesoriere, il Collegio Sindacale (organo facoltativo).

ART. 7

L'Assemblea è composta da tutti gli associati in regola con il versamento dei contributi sociali e regolarmente iscritti nel libro dei soci per l'anno in corso ed è l'organo supremo dell'Associazione. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata a cura del consiglio direttivo mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il giorno e l'ora della prima e della seconda convocazione, da comunicarsi ai soci a mezzo posta ordinaria o a mezzo telefax o posta elettronica, al recapito o al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica risultanti dal libro Associati, o mediante affissione dell'avviso di convocazione presso la bacheca situata nella sede sociale o mediante comunicazione scritta fornita agli associati e, da questi controfirmata, all'atto della richiesta di adesione all'Associazione, almeno dieci giorni liberi prima dell'adunanza. L'avviso di convocazione verrà altresì reso noto nell'eventuale sito internet dell'Associazione. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- nomina i membri del consiglio direttivo;
- delinea le direttive di carattere generale per l'attività sociale;
- approva annualmente il bilancio consuntivo dell'associazione entro i primi quattro mesi dell'esercizio sociale successivo.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno e ogni volta che il Consiglio Direttivo ne stabilisce la convocazione ovvero ne sia fatta richiesta da almeno un terzo degli associati. L'assemblea ordinaria regolarmente convocata è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza dei componenti aventi diritto al voto mentre in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli associati presenti. L'assemblea straordinaria è convocata dal consiglio direttivo o qualora ne sia fatta richiesta da almeno la metà degli associati e ha i seguenti compiti:

- deliberare le modifiche al presente statuto sociale;
- deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

Per modificare lo statuto sociale occorre la presenza di almeno un terzo degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Tutti hanno diritto di voto in ragione di un voto ciascuno, in base al principio del voto singolo di cui all'art. 2532, secondo comma, codice civile.

ART. 8

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile da 5 (cinque) a 15 (quindici) membri eletti dall'assemblea ordinaria e ha il compito di attuare le direttive generali stabilite dall'assemblea per il conseguimento dello scopo sociale. I membri del Consiglio devono essere associati e sono rieleggibili.

Spetta al consiglio direttivo:

- nominare il Presidente ed il Vicepresidente e distribuire tra gli associati incarichi e mansioni specifiche;
- nominare o sostituire nel suo ambito il Tesoriere ed il Segretario le cui funzioni possono essere assolte anche da un'unica persona;
- provvedere all'amministrazione, organizzare il funzionamento generale dell'associazione e redigere il programma annuale;
- redigere annualmente il rendiconto economico e finanziario distinguendo le eventuali attività direttamente connesse da quelle istituzionali;
- esprimere un parere riguardo all'ammissione di nuovi soci;
- predisporre e modificare l'eventuale Regolamento dell'associazione, sottoposto comunque all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- delegare eventuali gruppi di lavoro per lo studio di determinati problemi.

In generale delibera su ogni affare concernente l'Associazione, salvo che per le materie riservate all'Assemblea o attribuite o delegate al Presidente. I membri del consiglio direttivo e i responsabili da esso nominati durano in carica 3 (tre) anni.

Il Consiglio è convocato dal Presidente o da almeno due terzi dei suoi membri ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità. Il Consiglio è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il giorno e l'ora della prima e della seconda convocazione, da comunicarsi ai consiglieri, a mezzo posta ordinaria o a mezzo telefax, o posta elettronica risultanti dal libro Associati da recapitarsi ai Consiglieri almeno cinque giorni prima delle riunioni ordinarie o almeno ventiquattro ore prima delle riunioni che il Presidente ritiene di assoluta urgenza. Il Consiglio è regolarmente costituito quando interviene la maggioranza dei componenti in carica. Le delibere ed i pareri sono adottati a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità nelle votazioni prevale il voto del Presidente. Qualora un componente del Consiglio Direttivo per dimissioni o per altra causa cessi di far parte del Consiglio, la successiva assemblea dei soci provvederà alla sua sostituzione tramite regolare votazione. Fino a tale assemblea il Consiglio continuerà comunque regolarmente ad operare. Solo nel caso in cui decadono dalla carica la metà più uno dei membri del Consiglio, il medesimo

organo decade interamente e, dovrà essere d'urgenza convocata l'Assemblea dei Soci che provvederà a nominare il nuovo Consiglio Direttivo. Decade dal Consiglio Direttivo il consigliere che, dopo tre assenze consecutive non giustificate dal Presidente, non partecipa alla riunione successiva. I membri del consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente.

ART. 9

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale. Allo stesso spetta quindi:

- convocare e presiedere il consiglio direttivo;
- convocare l'assemblea degli associati;
- rappresentare l'associazione, nei rapporti con i terzi, privati o enti pubblici, nonché rappresentare l'associazione in giudizio;
- promuovere le deliberazioni del consiglio e curarne l'esecuzione nonché prendere in caso di necessità e di urgenza tutti i provvedimenti che riterrà più opportuni per il miglior andamento dell'Associazione e che dovranno essere ratificati dal consiglio in seduta da convocarsi entro 15 (quindici) giorni. Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni. In caso di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice – Presidente o persona da quest'ultimo delegato. Il Presidente svolge la sua attività gratuitamente.

ART. 10

Il Segretario – tesoriere collabora alla gestione dell'Associazione, cura la tenuta dei libri sociali, provvede al corretto funzionamento delle Assemblee dei soci, segue gli adempimenti contabili amministrativi nonché la gestione degli incassi e dei pagamenti. Ad esso il Consiglio Direttivo può affidare la firma sociale, congiuntamente o disgiuntamente a quella del Presidente, per quanto riguarda i rapporti con gli istituti di credito. Il Consiglio Direttivo può affidare la funzione di Segretario ad un membro del Consiglio stesso e quella del Tesoriere ad un altro membro del medesimo Consiglio. Il Segretario – tesoriere svolge la sua attività gratuitamente.

ART. 11

Il Collegio Sindacale è un organo facoltativo, la cui presenza è rimessa alla volontà dell'assemblea dei soci. Qualora questa decidesse di nominare tale organo, ne dovrà fissare i poteri e gli obblighi, e dovrà comunque essere composto da tre membri effettivi e due supplenti.

Bilancio

ART. 12

Gli esercizi dell'associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile dell'esercizio sociale successivo, il Consiglio Direttivo sottopone il bilancio sociale all'approvazione dell'assemblea degli associati.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione e a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

Scioglimento

ART. 13

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate dall'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea straordinaria con la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell'associazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci, dall'Assemblea straordinaria dei soci convocata con specifico ordine del giorno. Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Legge applicabile

ART. 14

Il funzionamento dell'Associazione è retto, per quanto non previsto dallo statuto, dalle norme in materia di Associazioni contenute nel libro I del Codice Civile, dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e in subordine dalle norme contenute nel libro V del Codice Civile nonché dalle altre leggi in materia.